



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 69	Del 03/03/2022
Località: Area parcheggio di Via Lussu - Divieti temporanei.	Dalle ore 15:00 del giorno 19 fino alle ore 10:30 del giorno 20 marzo 2022.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista la richiesta datata 25.01.2022, acquisita in atti di questo Comune al n. 5010 del 25.01.2022, e l'integrazione alla richiesta in atti al n. 10043 del 16.02.2022, presentate dal Comitato Fiat 500 Club Italia, Coordinamento di Oristano, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione del divieto di circolazione e sosta con zona rimozione, nell'area di parcheggio di Via E. Lussu, come indicato nella carta planimetrica allegata alla presene, da destinare alla sosta di autovetture Fiat 500, in occasione della manifestazione denominata "1° raduno di Oristano", in programma in data 19 e 20 marzo 2022;

richiamata la propria autorizzazione n. 38 del 15.02.2022, per l'occupazione del suolo pubblico nella via Emilio Lussu (area di parcheggio) per i giorni 19 e 20 marzo 2022;

richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 11.02.2022, con la quale il Comune di Oristano concede il patrocinio gratuito e la compartecipazione all'evento;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento della manifestazione, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. nell'area di parcheggio di Via Emilio Lussu, come indicato nella carta planimetrica allegata alla presente, dalle ore 15:00 del giorno 19 fino alle ore 10:30 del giorno 20 marzo 2022, in occasione dello svolgimento dell'evento indicato in premessa, ai sensi del decreto Legislativo 285/1992 (Codice della Strada) e del Decreto del Presidente della Repubblica 495/1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione):
 - a) l'istituzione del divieto di circolazione, sosta e fermata con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
 - b) è autorizzata la circolazione e la sosta dei veicoli "Fiat 500" partecipanti e iscritti all'evento e ai veicoli strumentali allo svolgimento della manifestazione;



COMUNE DI ORISTANO

- c) i veicoli autorizzati di cui alla lettera b) che precede, devono essere in possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, es.: autorizzazioni necessarie per la circolazione dei veicoli, autorizzazione per l'effettuazione di transiti di tipo eccezionale, autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 e 75 Q.li, senza le quali, se necessarie, rendono inefficace il presente atto;
2. ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso;
 3. all'organizzazione dell'evento, a mezzo di proprio personale incaricato, di provvedere al posizionamento ed alla successiva rimozione al termine della manifestazione della segnaletica stradale temporanea, anche con la collaborazione del Settore Lavori Pubblici del Comune di Oristano;
 4. la messa in sicurezza, con spazio dedicato rispetto all'area dell'evento, del passaggio dei pedoni, a norma con quanto previsto dal Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione al C.d.S.;
 5. la vigilanza da parte del personale di Polizia Locale per il controllo della circolazione stradale e sull'osservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nella presente ordinanza;
 6. facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
 7. la presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità;
- prescrive:
1. l'osservanza, a tutela della salute e sicurezza pubblica, delle norme nazionali e locali in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e l'applicazione dei relativi Protocolli e/o istruzioni operative per tali manifestazioni, nonché le disposizioni emanate dalla Questura e Prefettura di Oristano;
 2. il rispetto delle prescrizioni applicabili alla manifestazione, indicate nella circolare del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazione Pubblica - Direttiva", allegata al presente atto;
 3. il promotore, almeno 3 (tre) giorni prima dell'evento, ha l'obbligo di trasmettere, al Sig. Questore di Oristano, in qualità di autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, "*preavviso di manifestazione pubblica*" ai sensi del vigente art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), corredato di un dettagliato programma, in cui si indichi: a) tipologia della manifestazione, b) giorno, ora d'inizio e fine e luogo esatto in cui avrà luogo la manifestazione; c) stima dei partecipanti; d) fotocopia di un documenti d'identità; e) quant'altro d'utilità, ed è subordinata all'esito positivo da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza;
 4. l'obbligo agli organizzatori della manifestazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, di provvedere:
 - a) all'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione stradale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
 - b) di oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;



COMUNE DI ORISTANO

- a) curare la costante manutenzione per la continua efficienza della segnaletica stradale;
 - b) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena la manifestazione è terminata;
 - c) entro le 48 ore precedenti lo svolgimento della manifestazione, sia data informazione alla cittadinanza mediante posa di idonei segnali di avviso e sia data comunicazione delle installazioni, alle seguenti mail: comando.pm@comune.oristano.it - cro.poliziale@comune.oristano.it e tramite telefono ai seguenti numeri: 0783 212121 - 78396;
 - d) tutti gli allestimenti che verranno installati dovranno essere posizionati in modo tale da garantire sempre e comunque la possibilità di transito dei veicoli di soccorso e polizia che dovessero avere la necessità di raggiungere qualunque luogo in qualunque momento;
 - e) lo sgombero, a fine manifestazione, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con opportuno materiale;
 - f) dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92 (opere, depositi e cantieri stradali);
 - g) dovranno essere osservate, se necessarie, le disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
5. gli organizzatori della manifestazione, dovranno provvedere all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie, previste per legge, all'assunzione di qualsiasi responsabilità riveniente dalla realizzazione della predetta iniziativa, tenendo sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità civile e penale per danni diretti ed indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in connessione e/o in dipendenza dell'iniziativa in argomento;

avverte

1. che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
2. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
3. che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971, e, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, Decreto Legislativo 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.

demanda

Alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti della forza pubblica la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 03/03/2022

Istruttori: Uras - Sebis - Lentis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO



COMUNE DI ORISTANO

con firma digitale